

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1468

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI e MAGGIONI

Presentata il 21 maggio 1969

Aggiornamento delle norme legislative per la concessione della medaglia Mauriziana

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto 21 dicembre 1924 che approvava il testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia Mauriziana per merito militare di dieci lustri, istituita nel luglio 1839 da Carlo Alberto, Re di Sardegna, sebbene sia stato modificato con legge 8 novembre 1956, n. 1327 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 novembre), che prevede il riconoscimento di taluni benefici utili ai fini dell'anzianità richiesta, si è rivelato del tutto inadeguato all'odierna realtà obiettiva per cui, col trascorrere del tempo, la onorifica distinzione è destinata a vedere frustrate le sue precipue, nobili finalità.

Per il conferimento della medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, sono richiesti anni 49, mesi 6 e giorni 1 di servizio militare.

Sono validi a tal fine:

gli anni di effettivo servizio;

le campagne di guerra;

il 25 per cento del periodo totale di comando di reparto.

Per gli ufficiali piloti e piloti osservatori, l'effettivo servizio di pilotaggio viene computato per il 50 per cento.

Orbene, alla luce di recente esperienza, il numero degli insigniti della decorazione in argomento è andato sempre più assottigliandosi ed è ormai fatale che in un prossimo avvenire ne potranno beneficiare soltanto quegli ufficiali (in numero del tutto irrisorio) che raggiungeranno i massimi gradi della gerarchia.

Questa affermazione trova la sua inoppugnabile validità in un duplice ordine di motivi, obiettivamente fondati, e cioè:

l'età media per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali si aggira sui 56 anni di età, mentre per i sottufficiali è di 55 anni, sicché, considerando che l'arruolamento avvenga verso i venti anni, l'effettivo servizio prestato non supera di massima rispettivamente gli anni 36 e 35;

il numero dei reparti è in atto considerevolmente inferiore a quello del passato, tanto che per far conseguire i requisiti di co-

mando ai fini dell'avanzamento, si rende necessario ridurre al minimo il periodo di tempo previsto dalla legge sull'avanzamento (un anno o nella migliore delle ipotesi due anni) l'impiego degli ufficiali al comando di reparto.

Ne consegue che il totale dell'effettivo comando, valutato in base alla legislazione vigente al 25 per cento, conferisce un apporto del tutto insufficiente al raggiungimento degli anni 49, mesi 6 e giorni 1.

Atteso che la medaglia Mauriziana, per il suo alto significato morale ha l'unica finalità di premiare coloro che hanno dedicato tutta la loro esistenza alla carriera militare, con i sacrifici, i rischi e le rinunzie che essa comporta, appare quanto mai opportuno e doveroso l'emanazione di un provvedimento cor-

rettivo della legislazione vigente inteso ad evitare che, con la progressiva estinzione dei candidati aventi i titoli richiesti, l'onorificenza in questione cessi quasi del tutto di rivestire la primitiva importanza che il legislatore dell'epoca volle conferirle.

Pertanto, con la presente proposta di legge, si propone di modificare l'articolo 4, lettera *b*), della citata legge 8 novembre 1956, n. 1327, nel senso che il comando di reparto sia reso valido per il 50 per cento anziché per il 25 per cento, tenuto conto che trattasi di un periodo particolarmente impegnativo durante il quale l'interessato, per l'importanza che esso necessariamente assume ai fini del buon esito della carriera, sottopone sé stesso a veri e propri *stress* fisici, morali ed intellettuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per il 50 per cento del totale, il comando di reparto per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'esercito ».